

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data 24 Aprile 2025, alle ore 09.00

In modalità telematica su piattaforma Google Meet al seguente link <https://meet.google.com/jkk-astv-sxy> si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione OPEN UP in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art.8, come da convocazione inviata agli associati in data 08 Aprile 2025, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari. Assume la presidenza dell'assemblea Gennaro Sorvillo che propone come segretaria verbalizzante Maria Fiorani che accetta. Sono presenti n. 26 associati su 32 iscritti di cui n. 11 in proprio e n. 15 per delega (vedi elenco allegato A). Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 8 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Gennaro Sorvillo il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto per adeguamento dello statuto al d.lgs. 117/17, riportando quali valutazioni e approfondimenti sul d.lgs. 117/17 sono stati svolti, la motivazione della modifica nasce da una richiesta di modifiche e integrazioni per l'iscrizione al R.U.N.T.S.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto e delle modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore) cui segue un breve dibattito.

Il presidente fornisce le spiegazioni richieste. Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano

Favorevoli 26 ----- Contrari 0 ----- Astenuti 0

L'assemblea all'unanimità, delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo con le modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate di completare la richiesta di integrazioni richiesta per l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runt per adeguare lo statuto al d.lgs. 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

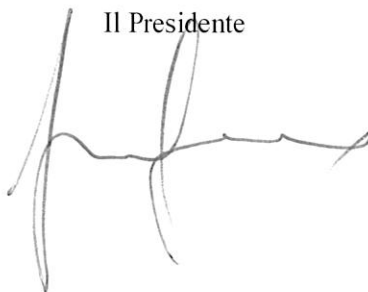
- 2) varie ed eventuali.

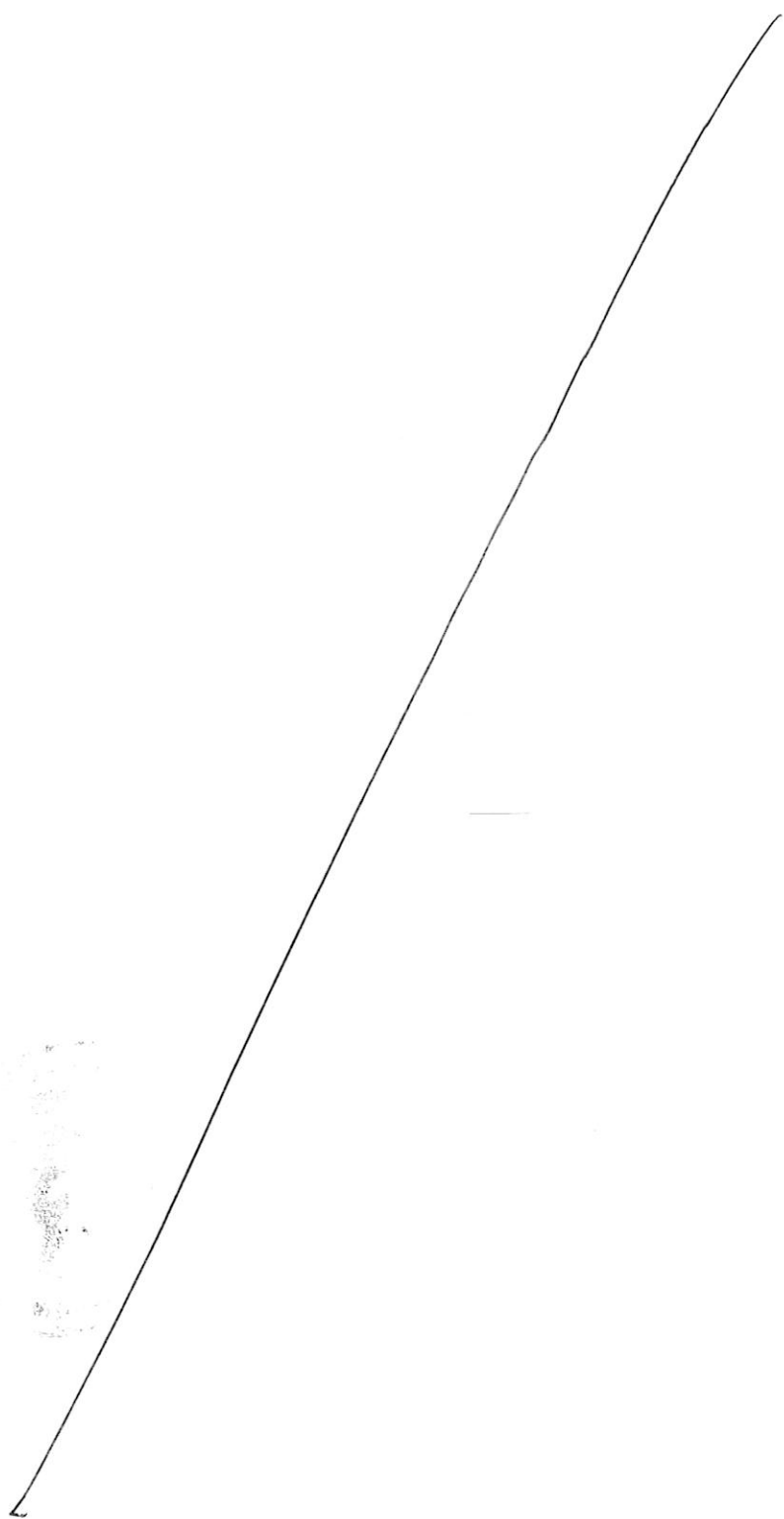
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 9.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo. Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente la segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario



Il Presidente





ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24 APRILE 2025 ELENCO PRESENTI E PER DELEGA

1. Gennaro Sorvillo	Presente
2. Sara Pazzafini	Delega Gennaro Sorvillo
3. Giulia Carli	Delega Gennaro Sorvillo
4. Alessandro Barillari	Delega Gennaro Sorvillo
5. Maria Fiorani	Presente
6. Giovanna Galeone delega Fiorani	Delega Maria Fiorani
7. Maria Angela Cavallari	Presente
8. Sara Gelli	Delega Maria Angela Cavallari
9. Nico Gelli	Delega Maria Angela Cavallari
10. Emma Barillari	Delega Maria Angela Cavallari
11. Lorenzo Parmiani	Presente
12. Jacopo Laghi	Delega Lorenzo Parmiani
13. Filippo Melandri	Delega Lorenzo Parmiani
14. Andrea Savini	Delega Lorenzo Parmiani
15. Giada Ghirardelli	Presente
16. Manuel De Ieso	Delega Giada Ghirardelli
17. Daniele Spadoni	Presente
18. Giuseppe Palma	Delega Giuseppe Spadoni
19. Claudia Visentin	Presente
20. Tomas Marighella delega Visentin	Delega Claudia Visentin
21. Melissa Mezzogori delega Visentin	Delega Claudia Visentin
22. Nicola Di Trapani delega Visentin	Delega Claudia Visentin
23. Filippo Burbano Fantastichini	Presente
24. Carolina Lavin Fantastichini	Presente
25. Stefano Armiani	Presente
26. Federico Andreiolla	Presente



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI COMACCHIO

Registrato il 29 APR. 2025 al n° 103 Serie 3

Versati € 200,00 in data 28/04/2025

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

Claudio Franzoni





ALLEGATO "A" ALL'ATTO COSTITUTIVO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "OPEN UP"

Art. 1. - Costituzione, denominazione e sede

1.1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal

D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e ss., di seguito Codice del Terzo Settore, una

associazione di promozione sociale denominata "OPEN UP", associazione socia-

le culturale senza fine di lucro, di seguito indicata anche come "APS" con

sede legale nel Comune di Comacchio (Fe) Cod. Fiscale 91020410386

1.2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo

Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

1.3. L'Associazione potrà istituire sedi periferiche, intese quali estensioni operative delle attività dell'Associazione su tutto il territorio del comune Comacchio, provinciale e regionale.

1.4. In ogni sede territoriale viene designato, dal Consiglio Direttivo, tra gli associati, un responsabile, che ne assume la gestione operativa.

1.5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. - Finalità.

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in generale e nei confronti delle Comunità LGBTQ+, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all' art. 5 comma 1 del D.lgs 117/17, lettere i), m), v) e w), che qui si intendono integralmente



0 1 24 096391 206 7



trascritti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.2. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà, integrazione e pluralismo. L'Associazione si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, è un'associazione laica pacifista, antirazzista e apolitica. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore in particolare, l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

a) operare per fini culturali, sociali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e sociali della collettività e perseguire la finalità di combattere attraverso la visibilità, la

diffusione culturale ogni forma di pregiudizio e di discriminazione in generale e nei confronti delle Comunità LGBTQ+;

b) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio per le attività di interesse generale nei confronti delle Comunità LGBTQ+;

c) effettuare somministrazioni anche di alimenti e bevande ai Soci e/o organizzare iniziative ed eventi con somministrazione temporanea di alimenti e bevande anche in luoghi pubblici e privati esterni al circolo per finalità riguardanti l'associazione;

d) fornire supporto culturale, artistico e strumentale nell'organizzazione di eventi, incontri e rassegne, nonché l'utilizzo di spazi attrezzati per le attività di interesse generale nei confronti delle Comunità LGBTQ+;

e) organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ludiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale nei confronti delle Comunità LGBTQ+;

f) organizzare incontri, convegni, dibattiti e mostre favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci per confrontare temi rilevanti per le Comunità LGBTQ+;

g) stampare e distribuire libri e pubblicazioni attinenti alle attività associative; creare testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attività associative; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora per sensibilizzare i soggetti sui temi delle Comunità LGBTQ+;

h) realizzare propri file audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;

i) utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web;

l) costruire rapporti di rete con associazioni collettivi movimenti e realtà culturali in generale le cui finalità siano coerenti con quelle della Associazione;

m) creare nuovi spazi dedicati alla socializzazione e all'incontro, che siano nello stesso tempo luogo di attivismo e di partecipazione, dove costruire e rilanciare progetti ed occasioni di scambio elaborando e diffondendo culture ed informazioni riguardanti le comunità LGBTQ+.

2.3. In generale, l'associazione potrà esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque porrà in essere, di risorse e competenze proprie, di altre realtà del Terzo Settore e della consulenza di esperti e collaboratori esterni. Nell'ambito dello scopo come delineato, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi tra cui, a titolo esemplificativo, assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sia per il funzionamento delle strutture che della gestione, stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postali.

Art. 3. - Membri dell'Associazione

3.1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione soggetti, ovvero persone fisiche, che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

3.2. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

3.3. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4. - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

4.1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

4.2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ri-



corso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa o mancato rimborso del costo per beni o servizi fruiti;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

4.3. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

4.4. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma

scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5. - Diritti e doveri dei soci

5.1. I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.

5.2. I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "L. 12" and "D. 12"
- Middle: "C. 12" and "D. 12"
- Bottom: "C. 12" and "D. 12"

se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa.

Art. 6. - Dotazione patrimoniale

6.1. L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi privati e pubblici.

6.2. I soci fondatori e ordinari sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione. I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte dalla legge.

6.3. La dotazione patrimoniale dell'Associazione è altresì costituita da:

- a) i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) gli impianti e le attrezzature acquistati dall'Associazione per lo svolgimento della propria attività;
 - c) i contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici;
 - d) donazioni e lasciti;
 - e) ogni altro tipo di entrata compatibile con l'attività associativa ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
4. L'Associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio, necessario al raggiungi-

mento dei fini associativi, possedendo ed amministrando:

- a) le quote di iscrizione all'Associazione;
- b) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli;
- c) i contributi, liberi e spontanei.

L'Associazione può inoltre contrarre mutui o finanziamenti, acquisire, locare, possedere ed amministrare:

- a) i locali della sede sociale;
- b) i beni mobili ed immobili necessari per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) autovetture e qualunque altro mezzo di trasporto ritenuto necessario.

6.5. Non avendo L'Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati all'Associazione nella figura del Presidente pro-tempore.

6.6. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale. Il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il giorno 30 del mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 7. - Organi dell'Associazione

7.1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;



- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- il Revisore Legale dei Conti (eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Art. 8. - Assemblea degli Associati

8.1. L'Assemblea è sovrana. Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per informare gli Associati dell'andamento dell'attività sociale, mentre ogni 3 anni viene convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

8.2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati, iscritti da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e in regola con la quota di iscrizione. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

8.3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

8.4. L'assemblea straordinaria che può anche modificare lo statuto dell'associazione è valida con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e può deliberare lo sciogli-

mento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

8.5. Il voto, di norma, è palese e può essere espresso per iscritto, per appello nominale ovvero anche per alzata di mano. È ammessa l'espressione del

voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia disciplinato da apposito regolamento interno e sia possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministra-

tori non hanno diritto di voto. Possono essere invitate a partecipare alle Assemblee personalità e rappresentanti esterni, invitati dal Presidente

dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo, anche su suggerimento di ciascun Associato. In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, è am-

messa la delega scritta ad altro Associato avente diritto al voto. Ad ogni Associato possono essere rilasciate un numero massimo di 3 (tre) deleghe.

8.6. L'assemblea può riunirsi in videoconferenza. La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea mediante avviso

pubblico affisso all'albo della sede e tramite e-mail, o lettera, o telefonata e contestuale pubblicazione sul sito web dell'Associazione. Delle deli-

bere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ovvero mediante pubblicazione dello stesso

sul sito web dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore.

8.7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento dell'associazione;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 9. - Presidente

9.1 Il Presidente, svolge le proprie attività gratuitamente, ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

9.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali orga



ni, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vicepreside
dente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta que-
sti sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10. - Il Consiglio Direttivo

10.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo 15
membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni e in regola con
il versamento con le eventuali quote associative annuali per la durata di 3
(tre) anni e rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è composto da soci
fondatori ed i suoi membri potranno essere rieleggibili.

10.2. Il Consiglio Direttivo, svolge le proprie attività gratuitamente, è
presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è validamente costituito
quando sono presenti almeno un terzo (1/3) dei membri e delibera a maggio-
ranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.

10.3. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riu-
nisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque di norma almeno
quattro volte l'anno ed è convocato anche in via informale dal Presidente o
mediante e-mail o telefono o lettera o in via telematica o mediante altro
mezzo di comunicazione ritenuto idoneo. Può essere convocato, con le medesi-
me modalità, anche in forma straordinaria da:

- il Presidente;
- da almeno un terzo (1/3) dei componenti, su richiesta motivata;
- da almeno il 30% (trenta per cento) dei soci Fondatori e Ordinari su
richiesta motivata.

10.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati in immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

10.5. Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato a 5 (cinque) riunioni consecutive, oppure dimissionario, od anche espulso, può essere dichiarato decaduto e sostituito mediante deliberazione della prima Assemblea ordinaria degli Associati. Nel periodo intermedio il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare, purché il numero totale dei membri in carica non sia inferiore ai due terzi (2/3) dei suoi componenti. E' prevista la sostituzione dei Consiglieri cessati con i primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'Organo Amministrativo.

10.6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- determinare la quota di iscrizione all'Associazione e la quota associativa annua;
- redigere e modificare il Regolamento interno;
- fissare le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e curarne lo svolgimento;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

• deliberare in merito all'avviamento delle procedure amministrative

atte ad assicurare lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed

all'acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi

statutari;

• approvare la proposta di rendiconto consuntivo che deve contenere le

single voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

• approvare la proposta di progetto di conto previsionale che deve con-

tenere, suddivise in single voci, le previsioni delle spese e delle entrate

relative all'esercizio annuale successivo;

• stabilire gli importi delle quote associative;

• deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;

• delibera l'apertura di sedi periferiche e designare i Responsabili;

• attuare le sanzioni disciplinari nei riguardi degli associati

inadempienti ai loro obblighi;

• istituire Comitati, Gruppi di lavoro, tavoli tematici per la migliore

funzionalità dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità asso-

ciative. Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sem-

pre tenere conto delle disponibilità di bilancio. Di ogni riunione deve es-

sere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 11. - Organo di controllo

11.1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al

ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di

controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice

civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

11.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12. - Revisore legale dei conti

12.1. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di

tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art. 13. - Regolamento e altre norme applicabili

13.1. Il Consiglio Direttivo potrà elaborare un Regolamento interno, ove ritenuto necessario, per regolare il funzionamento dell'Associazione nonché altri aspetti organizzativi non contemplati nel presente statuto.

3.2. L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 14. - Libri Sociali

14.1. L'Associazione potrà istituire i libri sociali che consentano di rendere conto dell'attività svolta dall'Associazione e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione medesima, così come previsti dallo Statuto che, a titolo esemplificativo sono: - Libro Soci: da utilizzare per annotare secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi; - Libro Adunanze e deliberazioni delle Assemblee; - Libro Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo; - Libro Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato. L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il Bilancio di esercizio entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 15. - Scioglimento

15.1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti de-



gli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16. - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

16.1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17. - Responsabilità dell'associazione

17.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

17.2 Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 18. - Assicurazione dell'associazione

18.1 L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 19. - Risoluzione delle controversie

19.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura

entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dalla stessa Assemblea dei Soci.

19.2. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 20. - Rinvio

20.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 21. - Norme transitorie

21.1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

21.2. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS. Tutti gli adempimenti legati

all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano

essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione

all'operatività del Runtz medesimo. *****
